C/2026/4099

24.7.2026

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2026

sulla necessità e sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera da parte della Slovenia alle sue frontiere interne terrestri con la Croazia e l'Ungheria conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(C/2026/4099)

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

(2) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) ([1]), in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, detto Stato membro può in via eccezionale e temporanea ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe essere ripristinato come misura di extrema ratio e la sua estensione e durata non dovrebbero eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

(3) L'articolo 25 bis del codice frontiere Schengen specifica che quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere esterne per affrontare una minaccia grave prevedibile, deve darne notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

(4) A norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale superiore a dodici mesi, basata sugli stessi motivi, la Commissione deve emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

(5) Il quadro per il ripristino e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne è stato riveduto in modo sostanziale dal regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), entrato in vigore il 10 luglio 2024. Di conseguenza, l'inizio di tutti i periodi di cui al titolo III, capo II, del codice frontiere Schengen è stato calcolato a partire da tale data.

(6) Con lettera del 22 novembre 2024, sulla base dell'articolo 25 bis del codice frontiere Schengen, le autorità slovene hanno notificato il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne della Slovenia con la Croazia e l'Ungheria per un periodo di sei mesi, dal 22 dicembre 2024 al 21 giugno 2025.

(7) Con lettera del 22 maggio 2025, le autorità slovene hanno notificato la proroga di tale ripristino per un periodo supplementare di sei mesi, dal 22 giugno 2025 al 21 dicembre 2025.

([1]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).

(8) Con lettera del 20 novembre 2025, le autorità slovene hanno notificato la proroga di tale ripristino per un periodo supplementare di sei mesi, dal 22 dicembre 2025 al 21 giugno 2026.

(9) Con lettera del 30 gennaio 2026, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, la Slovenia ha presentato una relazione sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne per il periodo dal 22 dicembre 2024 al 21 dicembre 2025.

(10) La Slovenia è stata inclusa nel dialogo strutturato della Commissione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. In seguito al ricevimento della notifica di proroga della Slovenia, tale dialogo strutturato è proseguito nell'ambito del processo di consultazione previsto all'articolo 27 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen.

(11) L'attuale situazione alle frontiere interne è descritta nella relazione sullo stato di Schengen del 23 aprile 2025 ([3]) ed è oggetto di regolari discussioni in seno al Consiglio Schengen.

(12) Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione deve emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera, come previsto all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Tale obbligo è sorto con la ricezione, il 22 maggio 2025, della notifica di proroga del controllo di frontiera a tutte le frontiere terrestri interne.

(13) In seguito alla valutazione di tutte le suddette notifiche e della relazione, completate dalle informazioni trasmesse dalla Slovenia nel quadro del processo di consultazione e da altri documenti ufficiali pubblicamente disponibili, la Commissione adotta il parere seguente.

VALUTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLA RELAZIONE

I. REQUISITI FORMALI

(14) Nel quadro delle notifiche, il codice frontiere Schengen impone vari obblighi formali agli Stati membri.

(15) Il ripristino del controllo alle frontiere interne e le relative proroghe sono stati notificati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, ossia entro quattro settimane prima dell'entrata in vigore del ripristino o della proroga del controllo alle frontiere interne.

(16) Le notifiche sono state eseguite secondo il modello istituito a questo scopo dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione ([4]).

(17) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi, gli Stati membri devono includere in ogni successiva notifica una valutazione del rischio che presenti la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave su cui si basa il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Anche se può essere difficile per le autorità nazionali fornire una valutazione precisa della portata e dell'evoluzione prevista della minaccia grave, la Commissione osserva che le autorità slovene non hanno trasmesso una valutazione del rischio che tenga conto delle tendenze di sviluppo della minaccia grave nel precedente periodo di ripristino dei controlli alle frontiere interne, e che si avvalga di analisi del rischio elaborate a livello nazionale e dalle agenzie dell'Unione competenti.

([3]) COM(2025) 185 final.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (GU L, 2025/315, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj).

(18) Infine, la relazione sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, avrebbe dovuto essere presentata il 22 dicembre 2025 (alla scadenza del periodo di dodici mesi) mentre è stata presentata il 26 gennaio 2026.

II. NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

Posizione delle autorità slovene

(19) In tutte le loro notifiche le autorità slovene invocano l'esistenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, derivante in particolare da un elevato livello di minacce terroristiche e di criminalità organizzata nella regione dei Balcani occidentali, compresi il traffico di esseri umani e il traffico di armi, dal rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori lungo la rotta dei Balcani nonché dalle minacce ibride provenienti dalla Federazione russa e dalla Bielorussia. Il fatto che nel febbraio 2026 si sarebbero tenuti in Italia i Giochi olimpici invernali ha ulteriormente accentuato tale minaccia, rendendo necessari un miglioramento della sicurezza e misure supplementari alle frontiere interne in considerazione della vicinanza geografica dell'evento.

(20) Le autorità slovene fanno riferimento al contesto instabile nel vicinato dell'Unione, tra cui la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, a numerose situazioni di crisi nel Sahel, nel Corno d'Africa e nella regione dei Grandi Laghi, nonché alla situazione in Medio Oriente, con un ulteriore aumento dell'instabilità a seguito della caduta del regime di Assad in Siria nel dicembre 2024.

(21) Le autorità slovene segnalano:

— il rischio che persone radicalizzate e membri di gruppi terroristici, in particolare combattenti terroristi stranieri, si infiltrino nei flussi migratori;

— le valutazioni della minaccia effettuate dal gruppo di lavoro interministeriale sloveno in materia di lotta al terrorismo il 16 settembre 2025 e successivamente confermate il 6 marzo, il 25 novembre 2025 e, più recentemente, il 16 gennaio 2026, che mantengono il livello di minaccia MEDIO (terzo livello su cinque);

— gli elevati livelli di minaccia in altri Stati membri e l'interconnessione dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne;

— il numero costantemente elevato di attraversamenti irregolari delle frontiere lungo la rotta dei Balcani occidentali, in particolare la tratta della rotta che conduce dalla Bosnia-Erzegovina alla Slovenia attraversando la Croazia;

— la forte presenza di gruppi della criminalità organizzata nei Balcani occidentali, dediti al traffico di armi e al traffico di esseri umani, il che porta all'allontanamento incontrollato dai centri di accoglienza;

— l'elevato rischio di traffico illegale di armi nel contesto della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, data la grande quantità di armi e altre attrezzature militari abbandonate.

(22) Le autorità slovene sostengono che il ripristino dei controlli alle frontiere interne consente all'autorità di polizia di identificare le persone che entrano nel paese e di verificarne gli estremi nelle banche dati pertinenti, tra cui il sistema d'informazione Schengen (SIS) e le banche dati Interpol.

(23) Le autorità slovene riferiscono che dal 22 dicembre 2024 al 21 dicembre 2025 sono stati registrati 27 747 attraversamenti non autorizzati delle frontiere, di cui 26 229 alle frontiere interne con la Croazia e l'Ungheria. Non sono stati effettuati arresti per presunti reati di terrorismo o di tratta di esseri umani. Dal 1º gennaio al 29 dicembre 2025 la polizia slovena ha rintracciato 225 persone coinvolte nel traffico di un totale di 1 130 migranti.

(24) Le autorità slovene segnalano 47 riscontri positivi (hits) nel periodo dal 1º gennaio 2025 al 18 novembre 2025 sulla base dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), che consente la registrazione nel SIS delle segnalazioni di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici per prevenire una minaccia grave proveniente dalla persona interessata o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna.

(25) Le autorità slovene riferiscono che dal 22 dicembre 2024 al 21 dicembre 2025 sono state emesse decisioni di respingimento nei confronti di 2 263 cittadini di paesi terzi. Complessivamente 344 persone sono state riammesse nell'ambito di accordi o intese bilaterali di riammissione preesistenti.

(26) Le autorità slovene sottolineano che, sebbene il numero di attraversamenti non autorizzati delle frontiere in Slovenia sia diminuito nel corso del 2025, il numero complessivo di tali attraversamenti (28 200) rimane elevato. Dal 1º gennaio all'8 marzo 2025 la polizia slovena ha inoltre registrato 4 099 attraversamenti non autorizzati delle frontiere, un aumento del 50,9 % rispetto allo stesso periodo del 2024.

(27) Nella loro relazione le autorità slovene riconoscono che non è possibile determinare agevolmente e in modo univoco l'effetto che il controllo di frontiera alle frontiere interne ha avuto sulle minacce gravi individuate.

Osservazioni della Commissione

(28) Le autorità slovene hanno trasmesso informazioni sui vari aspetti delle minacce gravi individuate per la sicurezza interna e l'ordine pubblico e argomenti a giustificazione della necessità e proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

(29) Sebbene la difficile situazione della sicurezza globale possa destare gravi preoccupazioni per la sicurezza nazionale degli Stati membri, le notifiche non forniscono informazioni sufficienti a spiegare in che modo il contesto della sicurezza globale si ripercuota nello specifico sulla Slovenia, in particolare alle sue frontiere con la Croazia e l'Ungheria.

(30) La Commissione osserva che le autorità slovene collegano la migrazione illegale alle gravi minacce poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata. Tuttavia, gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere non costituiscono una minaccia grave di per sé. La Commissione sottolinea che nel 2024 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha registrato un calo degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere individuati lungo la rotta dei Balcani occidentali del 78 % rispetto al 2023. La tendenza alla riduzione è proseguita nel 2025, grazie all'aumento degli sforzi collettivi di protezione delle frontiere esterne dell'UE, e non può essere attribuita unicamente al ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte della Slovenia. Nel 2025, secondo la relazione sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione dell'UE, il numero totale di attraversamenti non autorizzati delle frontiere lungo la rotta dei Balcani occidentali è diminuito per il terzo anno di seguito, del 41 % (da 21 637 nel 2024 a 12 687 nel 2025).

(31) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne può contribuire all'individuazione di attraversamenti non autorizzati delle frontiere nel territorio di uno Stato membro, nonché al fermo di terroristi, trafficanti di esseri umani o persone sospettate di altre forme di criminalità organizzata, al pari di qualsiasi altra forma di verifica di polizia all'interno del territorio e in particolare nelle zone di frontiera.

(32) Le autorità slovene hanno espresso una legittima preoccupazione per quanto riguarda il rischio di infiltrazione nei flussi migratori da parte di membri di gruppi terroristici, segnalando di aver identificato persone che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza interna o esterna sulla base dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1862.

([5]) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj).

(33) Sebbene la Commissione riconosca che la frontiera terrestre tra la Slovenia e l'Italia fa parte della rotta balcanica, lungo la quale viaggiano molti migranti irregolari, non era chiaro in che modo i rischi associati alle Olimpiadi invernali si potessero verificare nello specifico lungo la frontiera tra Slovenia e Italia.

(34) Sulla base delle informazioni fornite nelle notifiche e nella relazione, la Commissione non è in grado di stabilire in dettaglio in che modo il ripristino dei controlli alle frontiere interne abbia consentito di contrastare la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale individuata dalla Slovenia.

(35) Non viene fornita alcuna spiegazione dei motivi per cui le misure alternative, comprese le verifiche di polizia nelle zone di frontiera e la cooperazione transfrontaliera di polizia, non siano sufficienti a sostituire il ripristino dei controlli alle frontiere interne e di quali ostacoli giuridici e/o pratici vadano rimossi affinché il controllo di frontiera alle frontiere interne possa essere sostituito da misure alternative.

(36) Le notifiche non dichiarano i motivi specifici della scelta della portata temporale della decisione di ripristino dei controlli alle frontiere interne. Nella notifica si afferma che non si prevede alcun miglioramento della situazione della sicurezza nell'arco di sei mesi, ma non vengono fornite ulteriori spiegazioni.

(37) La Commissione osserva infine che le risorse umane mobilitate per il controllo di frontiera alle frontiere interne con l'Ungheria e la Croazia non possono essere dispiegate alle frontiere esterne della Slovenia e non contribuiscono a rendere operative misure alternative.

III. MISURE ALTERNATIVE

Posizione delle autorità slovene

(38) Le autorità slovene sono lavorano nell'ambito di una stretta cooperazione di polizia sulla base di accordi bilaterali con tutti gli Stati membri confinanti.

(39) La cooperazione regionale con la Croazia e l'Ungheria si svolge nel quadro del centro di Dolga Vas per la cooperazione nell'attività di contrasto. Inoltre, la cooperazione tra Slovenia, Croazia e Ungheria si svolge attraverso pattugliamenti misti per prevenire la criminalità transfrontaliera e individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, con particolare attenzione all'individuazione delle persone sulla base di indicatori di terrorismo e estremismo.

(40) Le autorità slovene partecipano a uno scambio continuo di dati operativi e statistici relativi ai problemi che interessano le frontiere interne condivise, nonché ad altre forme di cooperazione di polizia, con gli Stati membri confinanti.

(41) Dal novembre 2023 sono state sviluppate e avviate rapidamente nuove iniziative volte a rafforzare la cooperazione operativa a livello regionale. Il 20 gennaio 2025 è stato firmato un memorandum d'intesa trilaterale tra Slovenia, Croazia e Italia, nel quale i paesi hanno concordato di dispiegare pattugliamenti congiunti, al fine di eliminare le minacce alla sicurezza e garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen, con l'obiettivo ultimo di sopprimere i controlli temporaneamente introdotti alle frontiere interne tra Italia e Slovenia e tra Slovenia e Croazia.

(42) Sono stati compiuti importanti progressi per quanto riguarda l'istituzione di pattugliamenti trilaterali alla frontiera esterna croata con la Bosnia-Erzegovina. I primi pattugliamenti pilota sono iniziati nel giugno 2025, con pattugliamenti misti che effettuano controlli di frontiera congiunti. Si tengono riunioni tecniche mensili per agevolare lo scambio di informazioni relative alla migrazione illegale lungo la rotta dei Balcani.

(43) La polizia slovena continua a partecipare alla task force operativa ZeBRA, che svolge indagini penali complesse volte a smantellare i gruppi della criminalità organizzata che operano nella regione dei Balcani occidentali.

(44) La Slovenia è membro di diverse iniziative di cooperazione regionale, quali il processo di Brdo e il forum di Salisburgo.

Osservazioni della Commissione

(45) La Commissione prende nota del fatto che la Slovenia applica attivamente le misure alternative che accompagnano il ripristino dei controlli alle frontiere interne e ne limitano le ripercussioni.

(46) La Commissione prende atto del ruolo attivo svolto dalla Slovenia nella cooperazione regionale in materia di migrazione e sicurezza con gli Stati membri confinanti e con altri paesi della regione, anche nell'ambito dell'approccio che prende in considerazione l'intero tragitto e che copre la rotta dei Balcani occidentali.

(47) La Slovenia ha compiuto progressi significativi nel rafforzamento della cooperazione regionale tra le autorità di frontiera e di polizia, anche con l'istituzione di pattugliamenti trilaterali alla frontiera esterna Schengen nel quadro del memorandum d'intesa trilaterale tra Slovenia, Croazia e Italia del 20 gennaio 2025. Tali iniziative fungono da esempi di misure alternative efficaci per affrontare le preoccupazioni in materia di migrazione e sicurezza.

(48) La Commissione prende atto della firma dell'accordo sullo status tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina, che consente in tale paese il dispiegamento di operazioni congiunte da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale accordo sullo status si applica in via provvisoria. Al 5 novembre 2025 erano stati dispiegati oltre 100 membri del corpo permanente nell'ambito di un'operazione congiunta presso sette valichi di frontiera della Bosnia-Erzegovina e l'aeroporto di Sarajevo.

(49) La Commissione osserva che i negoziati relativi all'aggiornamento dell'accordo bilaterale sulla cooperazione di polizia tra Croazia e Slovenia hanno subito una battuta d'arresto.

(50) Le autorità slovene non hanno fornito informazioni sufficienti per stabilire il motivo per cui l'intensificazione della cooperazione transfrontaliera di polizia, integrata dalle verifiche di polizia nelle zone di frontiera, non possa costituire un'alternativa sufficiente al ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(51) La portata e la natura delle misure alternative messe in atto dalle autorità slovene, in stretta cooperazione con gli Stati membri confinanti, dovrebbero consentire una graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne senza compromettere la sicurezza.

(52) La Commissione ricorda che, qualora la Slovenia decidesse di sostituire i controlli alle frontiere interne con verifiche di polizia, l'articolo 25 del codice frontiere Schengen continuerà a consentire alle autorità slovene di ripristinare immediatamente i controlli alle frontiere interne per far fronte a una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale che si verifica inaspettatamente a causa di eventi imprevedibili.

IV. MISURE DI ATTENUAZIONE

Posizione delle autorità slovene

(53) Le autorità slovene sostengono che le verifiche di frontiera sono effettuate in modo mirato sulla base di analisi dei rischi e di profili di rischio consolidati, nonché di informazioni ricevute dalle autorità di polizia dei paesi confinanti.

(54) Solo presso i valichi di frontiera per il traffico stradale internazionale (14 in totale) e i valichi di frontiera per il traffico ferroviario internazionale (8 in totale), il controllo di frontiera è effettuato su base continua, sebbene sia sempre mirato e basato sul rischio. Ai fini di tali verifiche non è stata istituita alcuna infrastruttura permanente.

(55) Le verifiche sono effettuate in modo da ridurne al minimo le ripercussioni sui flussi transfrontalieri di passeggeri, sull'ambiente e sull'economia, in particolare sulla vita delle persone che vivono nelle regioni frontaliere.

(56) Al fine di garantire che il pubblico sia ben informato in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, l'elenco dei valichi di frontiera presso i quali è consentito l'attraversamento della frontiera nazionale per la durata del ripristino temporaneo dei controlli è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e condiviso dalle autorità competenti attraverso diversi canali di comunicazione.

Osservazioni della Commissione

(57) Le notifiche presentate dalle autorità slovene dimostrano il loro impegno affinché le ripercussioni dei controlli alle frontiere interne rimangano limitate, come previsto all'articolo 26, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen.

(58) La Commissione osserva che il controllo di frontiera si svolge in modo mirato e basato sul rischio, al fine di limitare le ripercussioni sui viaggi transfrontalieri.

(59) Le notifiche e la relazione non contengono informazioni specifiche sugli effetti del ripristino dei controlli alle frontiere interne sulle regioni transfrontaliere maggiormente interessate da detto ripristino, anche se tale impatto può essere limitato.

(60) Sotto la guida della Commissione e in stretta cooperazione con gli Stati membri confinanti, la Slovenia ha introdotto misure per garantire la fluidità del traffico ai valichi di frontiera interni terrestri in cui sono stati ripristinati i controlli.

(61) La Commissione non ha ricevuto denunce o segnalazioni di gravi perturbazioni del traffico a seguito del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sebbene siano stati segnalati ritardi occasionali, in particolare alla frontiera tra Slovenia e Croazia durante i periodi di vacanza.

(62) La Slovenia ha notificato le sue regioni transfrontaliere a norma dell'articolo 42 ter del codice frontiere Schengen.

(63) Benché le autorità slovene abbiano elencato le regioni transfrontaliere interessate dal ripristino del controllo per ciascuna sezione di frontiera interna, mancano informazioni specifiche sugli effetti del ripristino, seppur limitato, sulle regioni transfrontaliere maggiormente interessate, vale a dire le direzioni di polizia di Capodistria, Lubiana, Novo mesto, Celje, Maribor e Murska Sobota.

V. RACCOMANDAZIONI

(64) La Slovenia dovrebbe avvalersi appieno delle misure alternative disponibili di cui alla raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione ([6]) e delle possibilità offerte dal codice frontiere Schengen. Tali misure dovrebbero rafforzare e completare le misure esistenti. Le misure alternative possono costituire un mezzo più efficiente ed efficace per garantire un elevato livello di sicurezza, senza la necessità di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, contrastando nello specifico le minacce terroristiche e i gruppi della criminalità organizzata nella regione dei Balcani occidentali, in particolare quelli coinvolti nel traffico di esseri umani.

(65) Le preoccupazioni in materia di sicurezza sono il motivo principale citato dalla Slovenia per giustificare il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Il diritto dell'UE prevede già una gamma di strumenti per contribuire ad affrontare tali preoccupazioni. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente dei meccanismi esistenti per rafforzare la sicurezza e la cooperazione, tra cui il regolamento Prüm II, il nuovo sistema di informazione Schengen e la nuova legislazione sulle informazioni anticipate sui passeggeri e sui dati del codice di prenotazione ([7]). L'entrata in funzione dell'EES e dell'ETIAS aumenterà ulteriormente la sicurezza delle frontiere esterne ([8]).

(66) La Commissione fa notare che a norma del regolamento sugli accertamenti ([9]), uno degli elementi del patto sulla migrazione e l'asilo, il controllo di sicurezza di tutte le pertinenti banche dati fa parte degli accertamenti sia alle frontiere esterne, sia all'interno del territorio.

(67) La Commissione incoraggia le autorità slovene a sviluppare ulteriormente e, se necessario, a rivedere i loro accordi bilaterali di cooperazione con gli Stati membri confinanti, in particolare l'accordo di cooperazione di polizia con la Croazia.

(68) Le autorità slovene dovrebbero proseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione trilaterale esistente con l'Italia e la Croazia, prendendo altresì le mosse da altre iniziative di cooperazione regionale cui partecipano gli Stati membri e altri paesi dei Balcani occidentali.

([6]) Raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione, del 23 novembre 2023, sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne (GU L, 2024/268, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/268/oj).

([7]) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj); Regolamento (UE) 2018/1862; Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj); direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj).

([8]) Rettifica del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj); Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

([9]) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(69) La Commissione sostiene che le modalità di svolgimento delle verifiche di frontiera sotto forma di verifiche a campione basate sul rischio rimangono ammissibili ai sensi dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen, senza dover ricorrere a un ripristino ufficiale dei controlli alle frontiere interne né compromettere la sicurezza, a condizione che tali verifiche non abbiano un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera; la loro frequenza, intensità e durata devono pertanto rimanere limitate ([10]).

(70) La Commissione ritiene che la cooperazione fruttuosa con gli Stati membri e i paesi terzi confinanti e l'applicazione di misure alternative costituiscano una solida base su cui la Slovenia può appoggiarsi per procedere alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, senza dover compromettere la sua sicurezza. La Commissione rimarrà in stretto contatto con tutti gli Stati membri interessati per conseguire tale obiettivo.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026

Per la Commissione
Magnus BRUNNER
Membro della Commissione

([10]) Sentenza della Corte del 21 giugno 2017, procedimento penale contro A, causa C-9/16 (GU C 277 del 21.8.2017, pag. 10).